

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di antibiotici a largo spettro originari dell'India

(97/C 277/02)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3284/94 del Consiglio⁽¹⁾, secondo la quale le importazioni di taluni antibiotici a largo spettro originari dell'India beneficerebbero di sovvenzioni, arrecando pertanto un pregiudizio materiale all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 29 luglio 1997 dalla Antibioticos SA, Antibioticos SpA, Biochemie GmbH, Biochemie SA, Biochemie SpA e ACS Dobfar SpA, società che rappresentano assertivamente una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di tali prodotti.

2. Prodotto

I prodotti che, secondo i denunzianti, beneficerebbero di sovvenzioni sono gli antibiotici a largo spettro, in particolare amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalossina, attualmente classificabili ai codici NC 2941 10 10, 2941 10 20 e 2941 90 00. Il codice NC è indicato unicamente a titolo d'informazione e non è vincolante ai fini della classificazione dei prodotti.

3. Denuncia di sovvenzioni

Il denunziante ha affermato che i produttori indiani del prodotto in oggetto hanno beneficiato di un certo numero di sovvenzioni concesse dal governo indiano. Tali sovvenzioni consistono in crediti per i dazi all'importazione sui materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati (Passbook Scheme), in un'esenzione dalle tasse per i profitti realizzati sulle esportazioni, in un programma di crediti alle esportazioni comprensivo di tassi d'interesse preferenziali per tali crediti e infine in un programma di promozione delle esportazioni che offre tassi preferenziali per i dazi all'importazione sui beni d'investimento utilizzati nella fabbricazione dei prodotti destinati all'esportazione. Il denunziante ha affermato inoltre che un certo numero di imprese esportatrici situate in zone franche industriali beneficerebbero di ulteriori esenzioni da tasse e dazi.

Si ritiene che le sovvenzioni in causa ammontino ad almeno il 30 %.

È stato affermato che dette sovvenzioni implicano un contributo finanziario da parte del governo indiano e rappresentano un vantaggio per i beneficiari, vale a dire per i produttori di antibiotici a largo spettro. Si afferma inoltre che le sovvenzioni sono collegate all'andamento delle esportazioni e sono pertanto specifiche e compensabili.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha affermato, allegandone le prove, che le importazioni dall'India hanno registrato un aumento significativo sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

È stato inoltre affermato che il volume e i prezzi dei prodotti importati hanno avuto, oltre a conseguenze di altra natura, effetti negativi sui quantitativi venduti e sui prezzi applicati dai produttori comunitari, il che ha provocato un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5. Procedimento di determinazione delle sovvenzioni e del pregiudizio

Avendo deciso, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3284/94.

a) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai denunzianti, ai produttori noti nella Comunità, alle autorità indiane, alle associazioni note di produttori ed esportatori dall'India e a tutte le organizzazioni rappresentative note di importatori nella Comunità.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, purché possano dimostrare di poter essere danneggiate dall'esito dell'inchiesta.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

6. Interesse della Comunità

Affinché sia possibile decidere in base a validi elementi se, qualora esistano prove sufficienti delle sovvenzioni e del pregiudizio, l'adozione di misure antisovvenzioni sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro organizzazioni rappresentative, gli utilizza-

⁽¹⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 22.

tori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono, entro il termine generale di cui al presente avviso, manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3284/94. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma di detto articolo sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da elementi di prova effettivi.

7. Termini

a) Termine

Le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare informazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data in cui il presente avviso viene trasmesso alle autorità indiane, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Si ritiene che il presente avviso sia stato trasmesso alle autorità indiane il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione. Tale termine si

applica anche a tutte le altre parti interessate, comprese quelle non citate nella denuncia, ed è pertanto nel loro interesse prendere immediatamente contatto con la Commissione.

b) Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea
Direzione generale I
Att.ne. sig. A. J. Stewart/sig. S. Gospage
Direzione E (Relazioni esterne: politica commerciale)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 295 65 05/296 22 19
Telex: COMEU B 21877

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati o infine ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 3284/94.